



SENT. 43/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Antonio BUCCARELLI Presidente f.f.

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 58606 promosso da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, (c.f. OMISSIS), rappresentato
e difeso dall'Avv. Mario Angino, presso lo studio del quale in Roma,
via Germanico, n. 96, è elettivamente domiciliato

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Sergio Preden (codice fiscale
PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice
fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce al presente atto, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

per la riforma

della sentenza n. 330, depositata in data 23 settembre 2020, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 21 novembre 2023, con l'assistenza del segretario di udienza, dott.ssa Alessandra Carcani, l'avv. Mario Angino per l'appellante OMISSIS e l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 330/2020, depositata il 23 settembre 2020, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia ha rigettato il ricorso proposto da OMISSIS, ex dipendente del Comune di Castelluccio Valmaggiore, titolare di pensione diretta dal 1 gennaio 2011, avverso il provvedimento dell'INPS del 13 giugno 2017, concernente il recupero dell'indebitato di € 343.523,90 contestato al OMISSIS dall'Istituto previdenziale per asserita percezione del trattamento di

quiescenza, in violazione del divieto di cumulo fra pensione e retribuzione, previsto dall'art. 133 del d.P.R. 1092/1973, riveniente da attività lavorativa in concomitanza con la cessazione dal servizio presso il Comune di Castelluccio Valmaggiore.

Il signor OMISSIS aveva stipulato contratti di lavoro a tempo determinato con i Comuni di Celle San Vito e Castelluccio dei Sauri, cessati, rispettivamente, il 31 marzo 2013 e 30 giugno 2017 ed aventi ad oggetto lo svolgimento del servizio finanziario, attività identica a quella svolta prima del pensionato (anche per uno degli enti conferitari – Castelluccio dei Sauri – con la modalità c.d. "a scavalco").

2. Il giudice di prime cure, reputando sussistere continuità tra l'attività presso il Comune di Castelluccio Valmaggiore e quella svolta, successivamente al pensionamento, presso i Comuni di Celle San Vito e Castelluccio dei Sauri, ha ritenuto integrata la violazione del divieto di cumulo di cui all'art. 133 del d.P.R. 1092/1973 e, perciò, indebita la percezione del trattamento di pensione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa a contratto.

Inoltre, negando la configurabilità di un affidamento tutelabile, ha escluso che le somme indebitamente erogate fossero irripetibili.

3. Avverso la sentenza il signor OMISSIS ha interposto appello deducendo i seguenti motivi di gravame.

“Violazione dell'art. 4 del d.P.R. 758 del 5 giugno 1965 e dell'art.133 d.P.R. 1092 del 29 dicembre 1973”.

L'appellante rileva che il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso

originariamente proposto ritenendo che il OMISSIS sottoscrivendo il nuovo contratto con l'ente civico da cui dipendeva in precedenza, avesse continuato il servizio precedente, così violando il divieto di cumulo tra pensione e lavoro.

La decisione violerebbe l'art. 4 del d.P.R. n. 758 del 5 giugno 1965 e l'art. 133 del d.P.R. n. 1092/1973 posto che nel caso di specie non sussisterebbe alcuna assunzione conseguita in “*derivazione, continuazione o rinnovo*” di un precedente rapporto di lavoro. Diverso sarebbe, infatti, il datore di lavoro, posto che il OMISSIS avrebbe prestato servizio presso il Comune di Castelluccio Valmaggiore dal 3.1.1972 al 31.12.2010 mentre, dall'1.1.2011 avrebbe prestato servizio per quelli di Celle San Vito e Castelluccio dei Sauri. Ha evidenziato, in merito, che il servizio a scavalco prestato per il Comune di Castelluccio dei Sauri non sarebbe equiparabile ad un'assunzione e, pertanto, il rapporto di lavoro instaurato con il citato ente dall'1.1.2011 non violerebbe alcun divieto di cumulo.

Il servizio prestato per i Comuni di Celle San Vito e Castelluccio dei Sauri sarebbe qualificabile “*a scavalco condiviso*”, regolato dagli artt. 7 e 53 d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 14 CCNL del 22 gennaio 2004, ben distinto dalla diversa ipotesi di “*scavalco d'eccedenza*”, disciplinata dall'art. 1, c. 58-bis della l. n. 662/1996.

«Violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 delle preleggi al Cod. Civ. e dell'art. 133 del d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973».

Nella motivazione della pronuncia non sarebbe stato indicato quale

sia il rapporto lavorativo che avrebbe integrato il divieto di cumulo ovvero *“l’ente civico da cui il ricorrente dipendeva in precedenza”*.

Ha sottolineato che l’art. 133 del d.P.R. n. 1092/1973 è norma speciale, di stretta interpretazione, dovendo trovare applicazione l’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale mentre, nel caso di specie, il nuovo rapporto lavorativo non è la *“prosecuzione”* (in senso atecnico) del precedente

Nel caso di specie non ricorrerebbero i presupposti della *“riammissione in servizio”* (art. 133, c.2 lett. a) o della *“nomina senza concorso presso gli enti di cui all’art. 130 conseguita in derivazione, continuazione e costanza di un precedente rapporto d’impiego con l’ente stesso”* (art. 133, c. 2 lett. f). La rilevata diversità soggettiva tra contraenti fornirebbe l’indubbia prova della discontinuità tra i rapporti di lavoro in oggetto e si pone quale limite logico alla tesi della prosecuzione.

«Violazione dell'articolo 111 Cost. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

L’appellante ribadisce la mancata presa di posizione del giudice di prime cure in ordine all’eccezione mossa dal OMISSIS in ordine all’insussistenza di un rapporto di *“derivazione, continuazione o rinnovo”* nei rapporti di lavoro stipulati e, conseguentemente, dell’insussistenza dei presupposti per l’operatività del divieto di cumulo di cui all’art. 4 d.P.R. n. 758 del 5 giugno 1965 e all’art. 133 del d.P.R. n. 1092/1933.

Verrebbe in rilievo, quindi, un omesso esame di un fatto storico di carattere decisivo che avrebbe dovuto condurre il giudice alla declaratoria di irripetibilità del ritenuto indebito pensionistico di euro 343.523,90.

“Violazione del principio di legittimo affidamento ex art. 1 legge n. 241/1990 e dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973”.

Secondo l’appellante il primo giudice avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità dei principi formati nella giurisprudenza in materia di indebito pensionistico non ritenendosi formato alcun *“affidamento tutelabile in capo al pensionato”*.

Richiamando gli orientamenti giurisprudenziali, anche di matrice comunitaria, in materia di applicabilità del principio del legittimo affidamento, l’appellante ha evidenziato che sussisterebbero, nella fattispecie, i presupposti per la tutela della posizione del pensionato.

Ha dato rilievo, in particolare, alle stesse note dell’INPDAP del 7 aprile 2011 e dell’8 aprile 2011, intervenuto a distanza di breve tempo dalla stipula dei contratti di lavoro con i comuni di Celle San Vito e Castelluccio dei Sauri, che avevano implicitamente escluso l’operatività del divieto di cumulo, ingenerando nell’attuale appellante un legittimo affidamento. Gli stessi avrebbero infatti autorizzato l’istante a richiedere la quota aggiuntiva di pensione, ai sensi dell’art. 26 l. n. 610/1952, con salvezza del trattamento di quiescenza in godimento. Il OMISSIS, avendo scelto tale opzione, avrebbe trasmesso all’ente previdenziale tutta la documentazione utile alla determinazione della quota aggiuntiva e del TFR maturato

per il periodo 1.1.2011-31.3.2013. L'INPS avrebbe liquidato il solo TFR in data 19.11.2013, non fornendo alcuna risposta in merito alla richiesta quota aggiuntiva. Soltanto in data 13.6.2017 l'INPS avrebbe rettificato quanto affermato, contestando l'indebito di euro 343.523,90.

Secondo la prospettazione dell'appellante la stabilità dei provvedimenti emessi dall'INPDAP nell'aprile 2011 non potrebbe essere messa in discussione dalla PA dopo ben 6 anni dalla loro emanazione. Dovrebbe trovare applicazione l'art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente irripetibilità dell'indebito.

Allorché l'ente previdenziale proceda alla revoca o alla modifica del precedente trattamento di quiescenza, la responsabilità di un'eventuale indebita erogazione dovrebbe essere fatta risalire in via esclusiva al medesimo, dovendo presumersi la buona fede dell'*accipiens*. Il lungo lasso di tempo trascorso tra erogazione della pensione e assunzione degli incarichi avrebbe ingenerato nel ricorrente il legittimo convincimento in ordine alla "*regolarità*" delle erogazioni.

Nelle conclusioni ha, quindi, invocato la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento e/o revoca del provvedimento di ripetizione emesso dall'INPS in data 13 giugno 2017, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'attività di recupero delle somme.

Unitamente all'appello il OMISSIS formulava istanza cautelare, volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

In data 17 maggio 2021 si è costituito in giudizio l'INPS rilevando l'assenza del requisito del *periculum in mora*, indispensabile per accedere alla sospensione cautelare dell'esecutorietà della sentenza.

Con ordinanza n. 16/2021 è stata respinta l'istanza cautelare.

4. In vista dell'udienza di discussione l'INPS ha depositato memoria difensiva in data 30 ottobre 2023, invocando il rigetto del gravame.

In merito ai motivi di gravame, ne ha affermato l'infondatezza. Ha rimarcato la ritenuta sussistenza del nesso di derivazione, continuazione o rinnovo tra i rapporti di lavoro precedenti e successivi al pensionamento del OMISSIS, rilevando come tale elemento vada valutato non in termini meramente formali ed astratti quanto piuttosto da un punto di vista oggettivo e sostanziale e richiamando precedenti giurisprudenziali ritenuti in termini. Sarebbe la stessa documentazione versata in atti a fornire la prova inconfutabile che i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dal OMISSIS hanno trovato il loro presupposto oggettivo nella necessità di assicurare totale continuità al servizio da questi già fornito alle amministrazioni comunali negli anni precedenti.

Sarebbe infondato anche il motivo di gravame con il quale l'appellante si duole del mancato riconoscimento dell'irripetibilità dell'indebito. La Sezione regionale avrebbe correttamente escluso che, nel caso di specie, potesse essere invocata la speciale normativa di settore limitativa della ripetizione dell'indebito in quanto l'erogazione non sarebbe dipesa da errore dell'ente, bensì dalla violazione delle norme che impongono il divieto di cumulo tra

pensione e retribuzione. Alcun legittimo affidamento tutelabile sarebbe invocabile in capo al OMISSIS posto che le lettere e i chiarimenti provenienti dall'INPDAP erano diretti non già nei confronti del pensionato, bensì solo ed esclusivamente nei confronti delle amministrazioni comunali. Ha quindi insistito per il rigetto del gravame.

5. Con note difensive in data 30 ottobre 2023 l'appellante ha replicato alle deduzioni dell'Istituto previdenziale richiamando recenti orientamenti interpretativi favorevoli ad un'interpretazione estensiva dell'applicazione del principio di legittimo affidamento, con particolare riguardo ai diritti connessi alla protezione del pensionato, garantita dall'art. 38 della Costituzione. Ha ribadito, con ulteriori argomentazioni, la ritenuta sussistenza dell'affidamento incolpevole in capo all'appellante mentre le conclusioni raggiunte nella sentenza gravata farebbero ricadere sul pensionato le conseguenze economiche di errori posti in essere dall'Ente previdenziale, nell'esercizio della sua attività istituzionale.

All'udienza pubblica l'avv. Angino, per l'appellante, si è riportato alle argomentazioni svolte nell'atto di gravame, sia in rito che nel merito, nonché agli ulteriori scritti depositati in giudizio, concludendo per l'accoglimento del gravame.

L'avv. Giannico si è riportato alla memoria di costituzione chiedendo il rigetto del gravame, anche alla luce della recente giurisprudenza.

Dopo una breve replica dell'avv. Angino, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. Il gravame si appalesa fondato, avuto particolare riguardo al quarto motivo di gravame, assorbente rispetto agli ulteriori profili di censura formulati dall'appellante.

Il giudice di prime cure ha escluso l'irripetibilità dell'indebito pensionistico oggetto del provvedimento impugnato dal OMISSIS affermando che *“non può farsi qui applicazione della giurisprudenza in materia di indebito pensionistico, perché nel caso di specie non può ritenersi essersi formato alcun affidamento tutelabile in capo al pensionato”*. Secondo il primo giudice *“l'INPS non ha commesso un errore nella liquidazione della pensione definitiva: il recupero è determinato dalla violazione del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, dipeso dalla ripresa del rapporto di servizio. Ciò vale a escludere la configurabilità dell'ipotesi di irripetibilità di cui all'art. 206 del d.p.r. 1092”*.

La statuizione è meritevole di riforma per erronea valutazione di insussistenza delle condizioni di legittimo affidamento in capo al OMISSIS per la declaratoria di irripetibilità dell'indebito pensionistico per cui è causa.

L'indebito pensionistico richiesto in restituzione al OMISSIS consegue ad un provvedimento di revoca della pensione diretta n. 61526713, attribuita con decorrenza 1 gennaio 2011; revoca intervenuta solo nel 2017, come indicato nel provvedimento in data 13 giugno 2017, qui impugnato, con il quale l'INPDAP ha disposto la

ripetizione di euro 343.523,90 a carico del medesimo *“per somme in più corrispostegli dall’1.1.2011 al 30.6.2017”, importo risultante “dalla revoca della pensione per aver prestato opera retribuita presso i Comuni di Celle San Vito dall’1.1.2011 al 31.2.2013 e di Castelluccio dei Sauri fino al 30.6.2017”* (sottolineatura aggiunta).

Va rilevato che l’Istituto previdenziale, già nel 2011, era stato posto direttamente a conoscenza della situazione riguardante il OMISSIS, attraverso specifica richiesta di parere formulata dalle amministrazioni comunali, alle quali era stato dato riscontro dallo stesso Istituto previdenziale, con atti amministrativi del 7 aprile 2011 e dell’8 aprile 2011.

Come correttamente posto in rilievo dall’appellante, i richiamati provvedimenti, nel fornire riscontro al quesito, confermavano implicitamente l’inapplicabilità alla detta fattispecie del divieto di cumulo, ingenerando anche nel diretto interessato alla posizione previdenziale un legittimo affidamento in ordine alla cumulabilità del trattamento pensionistico con quello retributivo.

Nelle richiamate note l’INPDAP evidenziava, infatti, espressamente la possibilità per l’istante di richiedere la quota aggiuntiva di pensione, ai sensi dell’art. 26 della l. n. 610/1952, senza porre in dubbio il mantenimento in capo al OMISSIS del diritto alla contestuale conservazione del trattamento di quiescenza già in godimento.

Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, reputa il Collegio che siano rilevabili plurimi indici per ritenersi ingenerato nell’attuale appellante un legittimo affidamento in ordine alla correttezza

dell'interpretazione fornita originariamente dallo stesso Istituto previdenziale alla normativa di riferimento, in ordine al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 130 d.p.r. n. 1092/1973 per la cumulabilità di retribuzione e pensione, in assenza dei presupposti per la deroga prevista dall'art. 133 del medesimo d.p.r..

Ai sensi dell'art. 130 d.P.R. n. 1092/1973 *“È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenze, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti suindicati.*

All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in dipendenza del precedente rapporto”.

L'art. 133 del d.P.R. n. 1092/1973 prevede *“Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione...**Nei casi in cui il***

precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso. Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131” (sottolineatura aggiunta).

Nella fattispecie alcun provvedimento di sospensione della pensione in godimento era intervenuto a carico del OMISSIS ancorchè l'INPDAP, come detto, fosse stato precisamente informato, sin dal 2011, circa la specifica posizione ricoperta dal medesimo in seguito all'assunzione da parte dei Comuni; al contrario, come evidenziato, la risposta fornita nel 2011 dall'Istituto previdenziale al quesito espressamente formulato ai fini dell'inquadramento della posizione pensionistica dell'attuale appellante, lungi dal contestare qualsivoglia divieto di cumulo, avallava l'opposta opzione ermeneutica, implicitamente escludendo la sussistenza del rapporto di “*derivazione, continuazione o rinnovo*” dei contratti instaurati dal OMISSIS, successivamente al pensionamento, rispetto al precedente rapporto di lavoro.

Deve ritenersi che presumibilmente a tale condotta l'INPS fosse giunta dando rilevanza alla diversità soggettiva degli enti interessati dai diversi rapporti di lavoro (prima Comune di Castelluccio Valmaggiore e, in seguito, per quelli di Celle San Vito e Castelluccio dei Sauri) e considerando che nel prestare attività lavorativa “*a scavalco condiviso*” per i detti enti il dipendente era rimasto comunque, “*legato all'unico rapporto d'impiego con l'Ente locale originario*” (cfr. art. 14 CCNL comparto enti locali 2002-2005). Nel

fornire riscontro alle note nei termini sopra indicati l'INPS aveva plausibilmente ritenuto che non ricorresse alcuna delle ipotesi tipizzate dall'art. 133 del d.P.R. 1092/1973, quali condizioni di deroga alla possibilità di cumulo, non configurandosi i rapporti instaurati dal OMISSIS con i Comuni di Celle di San Vito e Castelluccio dei Sauri, a far data dal 1.1.2011, derivazione/continuazione/rinnovo di quello precedente con il Comune di Castelluccio Valmaggiore.

Reputa il Collegio che tali circostanze, indicanti una ritenuta discontinuità nei rapporti di lavoro, unitamente al lungo lasso di tempo intercorso prima dell'adozione del provvedimento di contestazione dell'indebito (intervenuto in data 13 giugno 2017), abbiano indubitabilmente ingenerato nel ricorrente il legittimo convincimento circa la "regolarità" delle erogazioni.

Non può quindi trovare conferma la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 206 d.P.R. n. 1092/1973. La richiamata norma prevede che *"Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state rimosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave"*.

Diversamente da quanto prospettato dalla difesa della parte appellata (e della giurisprudenza ivi richiamata), il Collegio reputa che nella fattispecie, che presenta le descritte peculiarità in fatto, la revoca del trattamento pensionistico ordinario a carico del OMISSIS sia intervenuto, a fronte di un errore compiuto dall'Istituto previdenziale che neppure ha disposto la sospensione in tempo utile dell'erogazione, al di fuori delle condizioni e dei termini individuati dalla disciplina di cui agli artt. 203 e ss. del richiamato d.P.R.. Non è revocabile in dubbio che il recupero delle somme corrisposte sia conseguito in assenza dell'accertamento di un comportamento doloso da parte del OMISSIS; la prova della buona fede del percipiente emerge in atti, alla luce della richiamata corrispondenza intercorsa con l'INPDAP, non solo da parte dei Comuni coinvolti ma dello stesso interessato il quale, con nota in data 11.5.2017, sollecitava anche personalmente l'INPDAP a dare attuazione all'indirizzo interpretativo assunto con le precedenti note in data 7 aprile 2011 e 8 aprile 2011.

Il Collegio richiama, in relazione al configurarsi dell'affidamento incolpevole, meritevole di tutela nelle ipotesi di indebiti previdenziali erogati da soggetti pubblici, la più recente giurisprudenza della C.E.D.U. che, come rilevato dall'appellante, ha espressamente statuito che la richiesta di restituzione di somme indebitamente versate dalla pubblica amministrazione è illegittima per violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, qualora -sussistendo la buona fede dell'accipiens- l'amministrazione agisca per la ripetizione con notevole ritardo rispetto all'erogazione erronea (Casarin c/Italia,

I^a sez., sent. 11 febbraio 2021, ric. 4893/13).

La questione in ordine alla compatibilità della normativa interna che disciplina recupero dell'indebito erogato, anche a titolo previdenziale, in relazione al principio del legittimo affidamento delineato dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo con la giurisprudenza sopra richiamata, è stata esaminata anche dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 8/2023. Con tale arresto la Consulta ha evidenziato che *“la Corte EDU ha specificato i presupposti che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, che sia persona fisica, e ha individuato le condizioni che tramutano la conditio indebiti in un'interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento...La giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”*.

Nello specifico, la Corte EDU ha individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo: *“l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione,*

individuabile anche nel suo importo; la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali; un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima; la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione". La Corte costituzionale, nella richiamata sentenza interpretativa di rigetto, ha precisato che "la consonanza fra gli elementi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte EDU e la tipologia di criteri cui può dare rilevanza la buona fede oggettiva a fondamento di un affidamento legittimo, ove riferito al contesto della spettanza di una prestazione indebita, confermi che l'interesse protetto dalla CEDU, come ricostruito dalla Corte EDU, può trovare riconoscimento, nel nostro ordinamento, dentro la cornice generale della buona fede oggettiva".

Avuto riguardo alla questione di diritto rilevante in questa sede la Corte costituzionale ha chiarito che "Rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite, ricomprese fra quelle esaminate dalla giurisprudenza della Corte EDU... il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva, che, per completezza, è opportuno brevemente richiamare... Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse

in uno stato soggettivo di dolo...”

Anche alla luce della recente giurisprudenza CEDU e costituzionale qui sinteticamente richiamata, trova conferma il valore di clausola generale del principio dell'affidamento incolpevole, in ipotesi di recupero di indebito pensionistico, alle condizioni sopra indicate – tutte ricorrenti nella fattispecie-. Va quindi accolto il gravame in epigrafe, nei limiti di cui in motivazione, con declaratoria di irripetibilità dell'indebito in oggetto e restituzione di quanto a tale titolo recuperato.

Ai sensi dell'art. 31, c. 1 c.g.c. va disposta la liquidazione delle spese di giudizio a favore dell'appellante, nella misura di euro 500,00.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, nei termini di cui in motivazione.

Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate nella misura di euro 500,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Antonio Buccarelli)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 12 FEBBRAIO 2024

per Il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente f.f.

(Antonio Buccarelli)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 12 FEBBRAIO 2024

per Il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 12 FEBBRAIO 2024

per Il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani